

TAR Toscana, sez. II, 28 dicembre 2022, n. 1544

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2022, proposto da

-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato xxxxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e U.T.G. - Prefettura di XXXXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di XXXXXXX, domiciliataria *ex lege* in XXXXXXXXXXXXXXX;

per l'annullamento

del decreto prot. -OMISSIS- adottato e notificato del 22.11.2021 dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di XXXXXXX, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata il 19.06.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di XXXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. XXXXXXXX;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con provvedimento prot. -OMISSIS- del 22 novembre 2021 la Prefettura di XXXXX ha respinto la domanda di regolarizzazione presentata dal sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, a favore del lavoratore sig. -OMISSIS-, per mancanza del requisito reddituale in capo al richiedente, ciò sulla base del conforme parere dell'Ispettorato del Lavoro competente. La motivazione del gravato provvedimento è la seguente: a) essendo il nucleo familiare del datore di lavoro composto di sei persone il reddito necessario per accedere alla regolarizzazione di lavoratore dipendente è di 27.000 euro; b) il richiedente ha un reddito per il 2019 di € 9.603; c) non possono essere presi in considerazione, ai fini di integrare tale reddito, gli ulteriori redditi dei due figli non conviventi, in quanto fanno parte di distinti nuclei familiari e i redditi relativi sono appena sufficienti agli stessi (-OMISSIS- ha un reddito di € 10.680 e -OMISSIS- di € 2.665); d) quanto al reddito della figlia -OMISSIS-, esso ammonta a € 14.860 e sommandolo a quello del richiedente non si raggiunge comunque la soglia di legge; essa ha peraltro presentato istanza di ricongiungimento con il marito facendo valere quello stesso reddito.

2 – I ricorrenti hanno impugnato il suddetto provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il quale, stante l'opposizione ministeriale, è stato poi trasposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo. I ricorrenti formulano nei confronti dell'atto gravato i seguenti profili di contestazione: evidenziano come l'amministrazione abbia illegittimamente rigettato la dichiarazione

di emersione sull'erroneo presupposto che il reddito imponibile del datore di lavoro, sia pur cumulato con quello dei figli non conviventi, fosse inferiore a 27.000 euro annui atteso che il nucleo anagrafico del datore di lavoro risultava composto da più soggetti conviventi; in particolare non si è tenuto conto del reddito imponibile prodotto nel 2019 dagli due figli -OMISSIS- e -OMISSIS- pur avendo riconosciuto di aver ricevuto nel corso dell'istruttoria le dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2019 da questi ultimi; né può avere alcun rilievo la circostanza che la figlia convivente abbia richiesto il ricongiungimento familiare; la normativa espressamente prevede che si tenga conto del reddito dei familiari non conviventi.

3 – Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di XXXXXX.

4 – Con ordinanza n. 343 del 2022 la Sezione respingeva l'istanza di sospensione formulata in ricorso.

5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 14 dicembre 2022 la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6 – Il ricorso è fondato.

Parte ricorrente contesta l'agire della Prefettura di XXXXX e dell'Ispettorato del Lavoro di XXXXXX i quali, ai fini del calcolo del reddito dei datori di lavoro che richiedono la regolarizzazione di lavoratori stranieri, considerano anche i redditi dei congiunti dei datori di lavoro stessi, ma scorporando da questi ultimi una quota reddituale, in quanto ritenuta necessaria al sostentamento della famiglia dei congiunti medesimi. Nel caso di specie, in particolare, il reddito di due figli non conviventi non è stato preso in alcun modo in considerazione, sul rilievo che esso risultasse appena sufficiente al sostentamento dei relativi nuclei familiari.

L'art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che *“con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento”* e il richiamato comma 5 effettua rinvio ad un DM del Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno ha dato attuazione alla richiamata previsione con il DM 27 maggio 2020, che all'art. 9 disciplina i *“requisiti reddituali del datore di lavoro”*. Viene in particolare in considerazione il comma 2 del richiamato art. 9, il quale stabilisce che *“per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi”*. Il successivo comma 15 dell'art. 9 cit. prevede poi che *“lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato”*.

La disciplina contenuta nel richiamato DM Interno, in materia di determinazione del reddito del

datore di lavoro necessario al fine di accedere alla regolarizzazione, appare frammentaria e priva di una visione sistematica. Dopo aver determinato il reddito che il datore di lavoro deve possedere, fissandolo in ammontare diverso a seconda se ci siano o meno altri componenti nella famiglia del datore di lavoro stesso, l'art. 9 del DM afferma che *“il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi”*. In tal modo si dilata significativamente, ai fini della regolarizzazione, il reddito rilevante, imputando al datore di lavoro anche redditi di persone non conviventi e estranee alla famiglia in senso stretto e senza distinzione alcuna con riferimento alla situazione familiare dei parenti non conviventi, a seconda cioè se essi abbiano o meno loro nuclei familiari da mantenere. È in questo quadro normativo impreciso che si inserisce la scelta operata dalla Prefettura e dall'Ispettorato del Lavoro di XXXXX di distinguere se i congiunti non conviventi abbiano o meno loro nuclei familiari, in caso affermativo stabilendo una quota parte del loro reddito, riferita al mantenimento della loro famiglia, e dunque da scorporare dal reddito utilizzabile, assieme a quello del datore di lavoro, per raggiungere il reddito minimo di legge necessario alla regolarizzazione. Tale operazione ermeneutica, di cui è difficile negare il buon senso, è tuttavia priva di base normativa e come tale deve dunque ritenersi illegittima. Sul profilo specifico del requisito reddituale del datore di lavoro, il sistema disciplinare è infatti costituito dal decreto-legge n. 34/2020 e dal DM 27 maggio 2020, fonte specifica investita dalla legge del compito di normare il profilo reddituale suddetto, essendo da escludere che tale sistema sia ulteriormente integrato e modificato da atti ulteriori provenienti da soggetti diversi dal Ministero dell'Interno. L'art. 9 del DM citato prevede che *“il coniuge ed i parenti entro il secondo grado [del richiedente] possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi”*, senz'altra specificazione, il che evoca un richiamo al reddito di questi ulteriori soggetti, come risultante dagli atti che ordinariamente sono idonei a far emergere il reddito delle persone fisiche. Non appare quindi legittimo che le singole Prefetture stabiliscano di conformare in modo diverso il reddito dei congiunti, per esempio scorporando dal reddito stesso una quota parte, ritenuta necessaria per la sopravvivenza dei congiunti stessi o addirittura ritenendo non utilizzabili redditi di congiunti in quanto valutati necessari per il mantenimento di autonomi nuclei familiari; manca infatti una base normativa nella legge e nel DM che possa supportare tali valutazioni. Accedere alla soluzione seguita dalla Prefettura di XXXXX vorrebbe dire individuare fonti di disciplina ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 103 cit., dar luogo a discipline differenziate sul territorio nazionale in corrispondenza delle diverse scelte operate dalle singole Prefetture e andar contro la chiara ratio seguita dalla norma di legge e dal DM cui essa rinvia, che è quella di un ampio favor nei confronti della regolarizzazione dei lavoratori stranieri nei settori interessati.

7 – Alla luce delle considerazioni che precedono e in conformità a recenti pronunce di questo Tribunale amministrativo (sentenze nn. 1033/2022 e 1034/2022) il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in XXXXX nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati...